

La Commissione ha ritenuto che, ad eccezione dell'intervento previsto all'articolo 7 della legge regionale, gli altri interventi previsti costituiscano aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

Non avendo le autorità italiane proposto altre basi giuridiche per l'esame e l'eventuale approvazione della misura di aiuto prevista all'articolo 7 della legge regionale, risulta che l'aiuto debba essere considerato un aiuto al funzionamento, ossia un aiuto diretto ad alleviare le imprese agroindustriali delle spese che esse stesse devono normalmente sostenere nell'ambito della loro gestione corrente ⁽⁶⁾. In linea di principio tali aiuti devono essere considerati incompatibili con il mercato comune.

4. Decisione

La Commissione ha quindi deciso di considerare le disposizioni degli articoli 2, 3 e 6 compatibili con il trattato CE.

⁽⁶⁾ In particolare, sentenza del Tribunale di prima istanza dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93, Siemens contro Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675, e la giurisprudenza citata nella sentenza.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁷⁾, la Commissione informa l'Italia che, avendo esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, essa ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito agli aiuti previsti all'articolo 7 della legge regionale.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ingiunge all'Italia di fornire, entro un mese dalla ricezione della presente, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto/della misura. In caso contrario, la Commissione adotterà una decisione sulla base degli elementi di cui dispone. Invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali degli aiuti.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario. Inoltre la spesa relativa a misure nazionali che incidano direttamente su misure comunitarie potrà essere esclusa dall'imputazione sul bilancio FEOG.»

⁽⁷⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/37.462 — Identrus ⁽¹⁾

[élaboré au titre de l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)]

(2001/C 263/06)

Le projet de décision ne donne pas lieu à des observations particulières. La procédure s'est déroulée normalement. Les droits des tiers d'être entendus ont été pleinement respectés.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2001.

Helmuth SCHRÖTER

⁽¹⁾ JO L 249 du 19.9.2001.